

# Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 ottobre 2013, n. 11

**Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2009, n. 61 "Approvazione del Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 'Norme in materia di aree naturali protette regionali' e successive modifiche e integrazioni".**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 44 comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., con il quale viene istituita la Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi nel Comune di Roma;

VISTO l'art. 40 comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito l'Ente Regionale Roma Natura (di seguito denominato Ente), gestore del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, tra cui anche la Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi;

VISTO l'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nel quale si stabiliscono i termini per la redazione e l'adozione del Piano da parte dell'Ente;

TENUTO CONTO che l'Ente, con prot. n. 6414, del 10 ottobre 2002, ha trasmesso alla Regione Lazio il Piano adottato per gli adempimenti successivi;

CONSIDERATO che il Piano adottato dall'Ente ha proposto sostanzialmente una perimetrazione della Riserva Naturale non dissimile da quella istitutiva, escludendo in particolare l'area della Collina dell'Infernaccio;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente e Protezione Civile ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano sul quotidiano a diffusione regionale "Corriere della Sera" del 13 dicembre 2002, in ottemperanza all'art. 26 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Piano, in ottemperanza all'art. 26 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., è stato depositato per quaranta giorni, dal 13 dicembre 2002, presso gli uffici della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di RomaNatura e del Comune di Roma e che durante il suddetto periodo chiunque poteva prendere visione del Piano e presentare le eventuali osservazioni scritte all'Ente;

CONSIDERATO che, nei termini previsti per la presentazione delle osservazioni, sono pervenute all'Ente n. 19 osservazioni al Piano, di cui n. 3 presentate rispettivamente dal World Wide Fund for Nature (W.W.F.), dal Municipio XV del Comune di Roma e da un cittadino, inerenti la richiesta di inclusione nel perimetro della Riserva Naturale dell'area situata tra la Valle Bufalina e la Collina dell'Infernaccio;

PRESO ATTO, in particolare, che il World Wide Fund for Nature (W.W.F.) ha chiesto, nell'osservazione al Piano adottato pervenuta con nota all'Ente in data 22 gennaio 2003, con prot. n.

453, l'inclusione nel perimetro della Riserva Naturale dell'area della Collina dell'Infernaccio, dichiarandone il rilevante valore ambientale, paesistico e archeologico;

PRESO ATTO, altresì, che il Municipio XV del Comune di Roma ha chiesto, nell'osservazione al Piano adottato pervenuta con nota all'Ente in data 22 gennaio 2003, con prot. n. 471, l'inclusione nel perimetro della Riserva Naturale dell'area della Collina dell'Infernaccio, già destinata a Centro di Rottamazione, per "l'incompatibilità di tale funzione in contiguità con la Riserva Naturale e per le valenze paesistico-ambientali dell'area stessa";

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato, con Deliberazione 28 marzo 2003, n. 26, le controdeduzioni alle osservazioni, parte integrante della stessa Deliberazione;

TENUTO CONTO che, nella suddetta Deliberazione, l'Ente ha accolto le istanze inerenti l'inclusione nella Riserva Naturale dell'area dell'Infernaccio, confermando le motivazioni espresse dai richiedenti;

CONSIDERATO che, con prot. n. 5276 del 4 agosto 2003, l'Ente ha trasmesso il Piano controdedotto alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, secondo quanto previsto dall'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha trasmesso alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. D2/2S/02/220481, il Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi, per sottoporlo all'esame congiunto della Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente e del Comitato Regionale per il Territorio, così come previsto dall'art. 26 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, in particolare, che nel suddetto Piano, è stata proposta l'inclusione dell'area della Collina dell'Infernaccio nella Riserva Naturale, motivata sia dall'accoglimento delle osservazioni presentate, sia dalle caratteristiche territoriali già rilevate nel corso degli studi propedeutici alla redazione del Piano da parte dell'Ente;

TENUTO CONTO che nei suddetti studi è stata rilevata la presenza di comunità vegetali relittuali tipiche del paesaggio laziale dell'ultimo pleniglaciale, dominate dalle graminacee *Hyparrhenia hirta* e *Brachypodium phoenicoides*, entrambe riferibili all'habitat prioritario 6220\* - percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Direttiva 92/43/C.E.E.), di particolare interesse conservazionistico;

CONSIDERATO che, con il Voto del 21 febbraio 2008, n. 135/2, reso in seduta congiunta, la Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente e il Comitato Regionale per il Territorio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Piano della Riserva Naturale, apportando modifiche ed integrazioni al Piano stesso;

CONSIDERATO, in particolare, che, nell'espressione di Voto, sono state escluse dal perimetro della Riserva Naturale alcune aree proposte come ampliamenti, tra le quali quella della Collina dell'Infernaccio, in quanto "...interessate da previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roma", confermando quanto indicato dal Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale, trasmesse con nota del 19

febbraio 2008, prot. n. 3791;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 593, con la quale è stata adottata la Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che nella seduta della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 20 gennaio 2009, n. 13, il Piano è stato licenziato con l'approvazione di uno specifico emendamento inerente l'inserimento dell'area della Collina dell'Infernaccio nel perimetro della Riserva Naturale, ribadendo le medesime motivazioni espresse dall'Ente;

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61, il Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi, costituito dagli Allegati A, B, C e D, è stato approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 aprile 2009, n. 15, S.O. n. 60, così come licenziato dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 20 gennaio 2009, n. 13;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del Piano, sono stati presentati Ricorsi Giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con istanza di sospensione di esecutorietà del Piano per l'area in località Infernaccio, in quanto già destinata a Centro di Rottamazione;

VISTA la Sentenza 15 luglio 2010, n. 28916, nella quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter ha rilevato che l'atto impugnato, ovvero la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61, risulta affetto da contraddizione, poiché approva il perimetro definitivo della Riserva Naturale come disposto dal Voto del 21 febbraio 2008, n. 135/2, mentre nella documentazione di Piano, parte integrante della suddetta Deliberazione, viene indicata una diversa perimetrazione, "senza per questo consentire di comprendere a quali accertamenti istruttori deve farsi risalire l'inserimento dell'area dell'Infernaccio nella perimetrazione definitiva della Riserva Naturale";

CONSIDERATO che, con la suddetta Sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter ha annullato la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61 nella sola parte in cui include l'area della Collina dell'Infernaccio nel perimetro della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi, "...salvi gli ulteriori provvedimenti della Pubblica Amministrazione";

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta Sentenza, il Consiglio del Municipio XV Arvalia Portuense di Roma Capitale ha espresso con la Mozione 5 dicembre 2011, n. 27, trasmessa alla Presidenza della Regione Lazio con nota del 9 gennaio 2012, prot. n. 27, la necessità di deliberare l'inserimento dell'area della Collina dell'Infernaccio nel perimetro della Riserva Naturale, dando seguito a quanto espresso nella Proposta di Deliberazione della Giunta Capitolina 23 dicembre 2009, n. 451 e nella Proposta di Deliberazione della Giunta Capitolina 141/2010;

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Ambiente, tramite funzionari esperti in materia ambientale, ha effettuato ulteriori verifiche sull'area della Collina dell'Infernaccio, finalizzate ad un approfondimento tecnico dello stato naturale dei luoghi, confermando quanto esplicitato nella relazione al Piano dell'Ente, ovvero comunità vegetali riferibili all'habitat prioritario 6220\* - percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Direttiva 92/43/C.E.E.), la cui presenza è testimoniata anche da varie pubblicazioni scientifiche;

CONSIDERATO che il suddetto habitat, in quanto prioritario, secondo la definizione riportata dall'art. 1 della Direttiva 92/43/C.E.E., risulta di particolare rilevanza conservazionistica, in quanto sottoposto a peculiari fattori di minaccia;

CONSIDERATO che, per quanto attiene la tutela paesaggistica, nei Piani Territoriali Paesistici vigenti n.15/8 "Valle del Tevere" e n.15/10 "Valle dei Casali", nonché nella Tavola B "Beni Paesaggistici" del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con Deliberazioni della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025, viene evidenziata l'area della Collina dell'Infernaccio "di interesse archeologico, già individuata come bene puntuale con fascia di rispetto" e, altresì, sono individuate, specificatamente, due aree con beni puntuali e fasce di rispetto caratterizzate dalla presenza di due siti preistorici (identificati con le sigle mp058-1624 e mp058-1485 nel P.T.P.R.);

RITENUTO, pertanto, di confermare l'inclusione nel perimetro della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi dell'area della Collina dell'Infernaccio, in base alle significative caratteristiche ambientali e paesaggistiche, così come specificatamente previsto nell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario procedere alla modifica della Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61, così come disposto nella Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter 15 luglio 2010, n. 28916;

RITENUTO, pertanto, in ottemperanza alla suddetta Sentenza, di modificare la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61, nel modo seguente:

- nell'ultimo capoverso del preambolo, dopo "della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.", le parole "come modificato ed integrato dal Voto n. 135/2 sopraccitato" sono cassate;
- al punto 1 del dispositivo, dopo "della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.", le parole "adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale RomaNatura, con Deliberazione dell'8 aprile 2002, n. 8, con le modifiche ed integrazioni di cui al Voto n. 135/2 del 21 febbraio 2008 (Allegato C)", sono cassate;

RITENUTO, altresì, di confermare gli allegati A, B e D, che formano parte integrante della Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61, che prevedono l'inclusione dell'area della Collina dell'Infernaccio nella Riserva Naturale,

## DELIBERA

le premesse sono parti integranti del presente atto,

di approvare le seguenti modifiche alla Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2009, n. 61: Approvazione del Piano della Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni:

- nell'ultimo capoverso del preambolo, dopo "della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.", le parole "come modificato ed integrato dal Voto n. 135/2 sopraccitato" sono cassate;
- al punto 1 del dispositivo, dopo "della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.", le parole "adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale RomaNatura, con Deliberazione dell'8 aprile 2002, n. 8, con le modifiche ed integrazioni di cui al Voto n. 135/2 del 21 febbraio 2008 (Allegato C)", sono cassate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

(Maria Teresa Petrangolini)  
F.to Maria Teresa Petrangolini

**IL PRESIDENTE DELL' AULA**

**VICEPRESIDENTE**  
(Francesco Storace)  
F.to Francesco Storace

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL DIRETTORE**

**DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE**  
(Avv. Costantino Vespasiano)  
F.to Costantino Vespasiano